



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 01095/2021

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 62/2021, presentato, in data 4 giugno 2021, dal sig. Michele Marconi contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Procura Federale della FIGC per l'annullamento della decisione della CFA FIGC, di cui al C.U. n. 105/A dell'11 maggio 2021, notificata in pari data, con la quale, in accoglimento del reclamo presentato dalla Procura Federale FIGC contro la decisione del Tribunale Federale Nazionale, di cui al C.U. n. 117/TFN dell'8 marzo 2021, che aveva respinto il deferimento dell'organo requirente, è stata irrogata, in capo al suddetto ricorrente, la sanzione della squalifica per 10 giornate di gara, da scontarsi in gare ufficiali della FIGC, dal 6 maggio 2021 sino, quantomeno, al 15 settembre p.v., nonché di ogni atto e provvedimento annesso, connesso, collegato e conseguente.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC dell'11 maggio 2021 (C.U. n. 105/A), affinché la stessa, in diversa composizione, decida in conformità ai principi di diritto enunciati in parte motiva.

Spese al definitivo.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 4 agosto 2021.

IL PRESIDENTE
F.to Mario Sanino

IL RELATORE
F.to Giuseppe Andreotta

Depositato in Roma in data 4 agosto 2021.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face